



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0011417 P-4.8.2.8
del 11/04/2024



51991963

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID 7850 – Progetto di impianto agrivoltaico, della potenza complessiva di 61,8 MW, da realizzare nei comuni di Ururi (CB) e San Martino in Pensilis (CB), in località “Piana Favari, Camarelle e Macchianera”, con opere di connessione site anche nel comune di Rotello (CB), in località “Piana della Fontana”.

Proponente: Ambra Solare 5 s.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la legge regionale del Molise 1° dicembre 1989, n. 24 recante “Disciplina dei piani territoriali paesistico – ambientali”;

VISTA la legge regionale del Molise 7 agosto 2009, n. 22, recante “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”;

VISTO la legge regionale del Molise 16 dicembre 2014, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di energie rinnovabili”;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 1, “Basso Molise”, (PTPAAV n. 1), approvato con delibera del Consiglio regionale della regione Molise del 1° ottobre 1997, n. 253;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 2, “Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano”, (PTPAAV n. 2), approvato con delibera del Consiglio regionale della regione Molise del 16 aprile 1998, n. 92;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Molise del 4 agosto 2011, n. 621, recante “Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della regione Molise dell’11 luglio 2017, n. 133, recante il “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Molise del 22 giugno 2022, n. 187 recante “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010””;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Molise del 21 aprile 2023, n. 158, recante “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili – criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”;

VISTA la nota prot. n. 13110 del 12 giugno 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto agrivoltaico, da realizzare nei comuni di Ururi (CB) e San Martino in Pensilis (CB), in località “Piana Favari, Camarelle e Macchianera”, con opere di connessione anche nel comune di Rotello (CB), in località “Piana della Fontana”, proposto dalla Ambra Solare 5 s.r.l.;

ATTESO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di circa 61,8 MW, suddiviso in sei aree – la n. 2, la n. 3 e parte della n. 1 ricadenti nel comune di Ururi e la n. 4, n. 5, n. 6 e parte della n. 1 nel comune di San Martino in Pensilis – con opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) site anche nel comune di Rotello e un piano agricolo integrato;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’Ambra Solare 5 s.r.l., con nota del 27 dicembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativamente al progetto di impianto agrivoltaico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 11 agosto 2022 e della successiva ripubblicazione avvenuta in data 5 gennaio 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni dal pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state prese in considerazione dalla Commissione tecnica PNNR – PNIEC;

VISTO il parere n. 124 del 2 febbraio 2023, con il quale la Commissione tecnica PNNR – PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha espresso *“parere favorevole relativamente alla Compatibilità Ambientale del Progetto [...] subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito impartite”* nonché *“parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 in relazione alle conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale, approfondita a livello I (Screening)”*;

VISTA la nota prot. n. 7855 del 16 maggio 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in valutazione;

VISTA, altresì, la nota n. 772 del 2 gennaio 2024, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti istruttori in merito all'impianto in esame resi dalla Commissione tecnica PNNR – PNIEC;

ATTESO che, ad avviso del Ministero della cultura, le aree interessate dall'intervento ricadono *“per il comune di San Martino in Pensilis, in zona sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 1 “Basso Molise”, la cui approvazione [...] equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico”* e che, *“Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n. 1, l'impianto (per le Aree 4, 5, 6 e parte della 1) ricade nell'area classificata come MP1, Aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali”* la cui trasformabilità *“è subordinata alla modalità VA Valutazione di ammissibilità per i tematismi Produttivo e Percettivo”*;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che le aree interessate dall'intervento ricadono *“per il Comune di Ururi e il Comune di Rotello, in zona sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano”, la cui approvazione [...] equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico”* e che *“Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n. 2, l'impianto (per le aree 2 e 3) ricade nell'area classificata come Pa, ossia Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato”* – la cui trasformabilità *“è subordinata alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939)”* – *“e per una porzione limitata dell'impianto (appartenente all'area 1) in area P1, ossia Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che i valori paesaggistici del territorio interessato dall'opera, come rappresentato dal Ministero della cultura, risultano integri, nonostante la presenza di impianti fotovoltaici di modeste dimensioni;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, nell'ambito del comune di San Martino in Pensilis, vi sono beni architettonici distanti circa 5,5 km dall'impianto che qui si esamina mentre, all'esterno del centro urbano del menzionato comune, si trova il convento di Gesù e Maria tutelato "ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR 27/2011, a circa 4 Km dall'Area 1" e che "all'interno del centro urbano di Ururi è presente la Chiesa di Santa Maria delle Grazie distante circa 2 km dall'Area 1";

TENUTO CONTO, altresì, che il Ministero della cultura ha sottolineato che l'area interessata si caratterizza per la presenza di corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RILEVATO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, "l'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturello Ururi-Serracapriola, sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 con D.M. 15/06/1976, bene direttamente interferito in due punti dal tracciato del cavidotto di connessione ed entro la cui fascia buffer di 500 metri si pongono le aree 5,6 e l'estremità dell'area 4" e che si ravvisano criticità in ragione dei rinvenimenti di materiale archeologico all'interno del territorio del comune di San Martino in Pensilis;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha evidenziato che "in prossimità dell'impianto in progetto risultano già realizzati diversi impianti eolici di grande dimensione, con alcuni aerogeneratori nelle immediate vicinanze dei campi fotovoltaici compresi nell'Area 2" e, nello specifico, che presso "Masseria Intrevado risulta già realizzato un impianto fotovoltaico che dista circa 740 m dall'Area 4", mentre "a ridosso dei campi Area 4, Area 5 e Area 6 sono in corso di valutazione altri impianti fotovoltaici" e, inoltre, che "immediatamente a sud dell'area 4 [...], sarebbe collocato un altro grande impianto fotovoltaico";

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 124 del 2 febbraio 2023, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali, comunali adottati e in particolare, ai citati Piani territoriali paesistici-ambientali della regione Molise e, inoltre, che *"Le aree interessate dall'impianto di produzione elettrica non ricadono all'interno di aree protette, aree IBA o aree tutelate da Rete Natura 2000"*;

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *"Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, anche sulla base delle vigenti normative, è prevista la realizzazione di una fascia arborea lungo tutto il perimetro del sito dove sarà realizzato l'impianto fotovoltaico"*;

CONSIDERATO, altresì, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *"sui fondi in esame non sono presenti produzioni di pregio, la SAU dei fondi è integralmente impiegata come superficie seminabile per la coltivazione di colture cerealicole e piantagioni di girasoli da olio; sulle aree agricole limitrofe ai vari fondi ovvero ai vari appezzamenti in esame è possibile rilevare la presenza di alcune colture permanenti (oliveti)"*;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nell'ambito dei citati chiarimenti istruttori, ha sottolineato che *"il parere è reso sulla base di un'approfondita istruttoria anche in relazione agli aspetti paesaggistici di competenza della Commissione PNRR-PNIEC, vale a dire quelli naturalistici, come emerge dalla parte del parere relativa agli impatti cumulativi nonché dalla formulazione di condizioni volte anche a tutelare il contesto naturale dalle incidenze sulla componente morfologica e visiva aventi rilievo ecosistemico"*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 124 del 2 febbraio 2023, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'intervento rispetto ai *"Beni culturali di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e smi"* nonché in relazione ai *"Beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.lgs. 42/2004 e smi"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero della cultura non ha rilevato una “*incidenza diretta sui beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II*” del menzionato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

TENUTO CONTO che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “*Le interferenze con i corsi d’acqua lungo il percorso verranno superate con l’utilizzo della trivellazione orizzontale controllata (TOC)*” e in particolare, che “*Il cavidotto sarà alloggiato all’interno delle carreggiate di strade esistenti e, solo per l’attraversamento dell’alveo di piena ordinaria e straordinaria del torrente Saccione e dei suoi affluenti [...] sarà utilizzato il sistema con alloggiamento del cavidotto su guide fissate con staffe alla struttura del viadotto (lato valle) e, nel caso tale soluzione non sia applicabile, si utilizzerà il sistema di Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)*”;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, pur rilevando la sussistenza di impatti cumulativi con altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (realizzati, autorizzati e in fase di autorizzazione), ritiene i medesimi superabili in ragione delle misure di mitigazione e compensazione, nonché degli accorgimenti, previsti mediante le condizioni ambientali n. 1, n. 2, n. 5, n. 6;

CONSIDERATO che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “*sono stati considerati gli impatti cumulati sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)*”;

CONSIDERATO che, come emerge dai citati chiarimenti istruttori resi dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “*allo stato è ipotizzabile [...] una modifica del layout di impianto, peraltro già previsto nelle condizioni ambientali dettate dalla Commissione Tecnica*” tenuto conto che “*La coesistenza eventuale dei plurimi impianti e, dunque, la compatibilizzazione degli stessi secondo quanto indicato nelle condizioni, sarà [...] sottoposta alla Verifica di Ottemperanza di questa medesima Commissione sulla base delle Condizioni Ambientali prescritte per ciascun Progetto*”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “*Le aree di interesse si trovano in “zona E” agricola*”;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella “*fascia di rispetto*” di cui alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive”*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Molise, formalmente inviato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

complessiva di 61,8 MW, da realizzare nei comuni di Ururi (CB) e San Martino in Pensilis (CB), in località "Piana Favari, Camarelle e Macchianera", con opere di connessione site anche nel comune di Rotello (CB), in località "Piana della Fontana", proposto dalla Ambra Solare 5 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni prescritte nel parere n. 124 del 2 febbraio 2023 dalla Commissione tecnica PNNR – PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dal parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI